



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE,
DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO.**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 4 – Raccolta deiezioni solide
- Art. 5 – Museruola e guinzaglio
- Art. 6 – Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 7 – Tutela aggressività accentuata dei cani
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Norme di chiusura
- Art. 10 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta le norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il comportamento non corretto degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il presente regolamento integra la normativa vigente riguardo la salute pubblica e il benessere dei cani.

Articolo 2 – Principi generali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto a rispettare gli obblighi dell'art. 3 della L.R. 18 del 19/07/2004.
4. Chiunque acquisisca un cane, deve assumere tutte le informazioni sulle sue caratteristiche fisiche e deve accettare di occuparsi dello stesso e della eventuale cucciolata.

Articolo 3 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o uso pubblico: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate alla sosta, le aree verdi e quelle attrezzate dei parchi gioco, le aree di pertinenza degli uffici pubblici, la pineta, e ogni altra area di libero accesso ai cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Articolo 4 – Raccolta deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (paletta o sacchetto o guanti monouso) che devono avere immediatamente disponibili al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 25,00 a € 250,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Articolo 5 – Museruola e guinzaglio

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche.
2. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animale o su richiesta delle autorità competenti.
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Articolo 6 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo oltre alla sanzione amministrativa dell'art. dovrà risarcire il danno causato.

Articolo 7 – Tutela aggressività accentuata dei cani

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1. recisione delle corde vocali;
2. taglio delle orecchie;
3. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00 a € 250,00**, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 Agosto 1991, n. 281, dalla Legge Regione Piemonte 19 luglio 2004 n° 18 e successive modificazioni, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 pubblicata sulla G.U. n° 209 del 06.09.2012, dal Codice Civile e da quello Penale.

Articolo 9 – Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, via email entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, ad un qualsiasi organo di Polizia (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato).
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale, 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del Codice Penale, attualmente depenalizzato); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.